

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Det. n. 500/2010 del 17/02/2010

LEGGE REGIONALE 11 MARZO 1998, N. 8, ART. 23.

D.Lgs 102/2004 – DM del 21 gennaio 2010, n, 1140

**Aiuti per la ripresa dell'attività economica e produttiva delle
aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali**

del 24 settembre 2009

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

Argea Sardegna

sede legale: via Cagliari 276 – 09170 - Oristano
tel. 0783 308536 • fax 0783 300677
sede amministrativa: via Caprera 8 - 09123 - Cagliari
tel. 070 60262011 • fax 070 60262312
C.F. e P.I. 90037020956
www.sardegnaagricoltura.it

Area di Coordinamento Attività Ispettive

viale Adua 1 – 07100 - Sassari
tel. 079 2068550 • fax 079 2068560

INDICE

1. **Obiettivi generali**
2. **Principali riferimenti normativi**
3. **Portata finanziaria**
4. **Localizzazione**
5. **Intensità dell'aiuto**
6. **Soggetto responsabile dell'attuazione**
7. **Beneficiari e condizioni di ammissibilità**
8. **Interventi finanziabili**
9. **Spese ammissibili**
10. **Presentazione delle domande di contributo**
11. **Procedure operative**
 - 11.1. *Istruttoria delle domande di contributo*
 - 11.2. *Termine per la realizzazione degli interventi e proroghe*
 - 11.3. *Varianti*
 - 11.4. *Modalità di finanziamento*
 - 11.5. *Revoche*
 - 11.6. *Cause di forza maggiore*
12. **Disposizioni finali**
13. **Schema di perizia asseverata**

1. Obiettivi generali

Con la deliberazione n. 51/16 del 17 novembre 2009 la Giunta regionale ha richiesto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) il riconoscimento del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali del 24 settembre 2009 al fine di beneficiare delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), di cui al Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Il MIPAAF ha riconosciuto il carattere di eccezionalità dell'evento in argomento con DM del 21 gennaio 2010, n. 1140, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2010.

2. Principali riferimenti normativi

- Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica al regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006);
- Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 – 2013 (GU C 319 del 27.12.2006);
- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina il nuovo Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura;
- Decreto del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali del 21 gennaio 2010 n. 1140, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 33 del 10 febbraio 2010, con il quale viene riconosciuto il carattere di eccezionalità alle piogge alluvionali del 24 settembre 2009 nei territori delimitati dei comuni di San Teodoro, Loiri Porto San Paolo, Padru e Budoni;
- Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 "Aiuti per i danni alla produzione agricola";
- Deliberazione n. 51/16 del 17 novembre 2009 con la quale la Giunta regionale ha richiesto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il riconoscimento del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali del giorno 24 settembre 2009 e

l'intervento del Fondo di Solidarietà Nazionale così come disciplinato dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102;

- Deliberazione n. 55/20 del 16 dicembre 2009 con la quale la Giunta regionale ha istituito gli aiuti per la ripresa dell'attività economica e produttiva delle aziende agricole ubicate nei territori dei comuni di San Teodoro, Loiri Porto San Paolo, Padru e Budoni danneggiate dalle piogge alluvionali del 24 settembre 2009;
- Decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 443/DecA/13 del 12 febbraio 2010 – con il quale l'Assessore all'Agricoltura approva le direttive applicative dello stesso decreto e da mandato ad ARGEA per l'attuazione delle medesime.

3. Portata finanziaria

Al fine di assicurare alle imprese agricole danneggiate un'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva, in considerazione dell'esiguità delle assegnazioni statali attese e dei tempi non brevi per l'accesso al FSN, la Giunta regionale, con DGR n. 55/20 del 16 dicembre 2009 ha approvato un aiuto per ripristino delle strutture aziendali e delle attrezzature, destinando all'intervento la somma di euro 1.040.000,00.

4. Localizzazione

Gli aiuti sono destinati alle sole aziende agricole interessate dall'evento in questione e ubicate nei territori delimitati dalle deliberazioni n. 51/16 del 17 novembre 2009 e n. 55/20 del 16 dicembre 2009:

- Loiri Porto San Paolo (fogli 8, 9, 64, 231, 232, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 255, 256, 257);
- San Teodoro (fogli 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 35);

- Budoni – catastalmente Posada (fogli 4, 6, 10, 12, 18, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 46)
- Padru (fogli 14, 15, 24, 32, 34, 35, 38, 39, 42, 46, 48, 54, 55, 56).

5. Intensità dell'aiuto

Gli aiuti verranno erogati sotto forma di contributo in conto capitale.

Il contributo concedibile potrà compensare fino ad un massimo dell'80%, elevata al 90% nelle zone svantaggiate, dei costi ammessi e sarà determinata sulla base dell'ammontare complessivo della spesa ammissibile per il ristoro dei danni nei territori interessati, comunque entro i limiti consentiti dalla normativa comunitaria e dalle risorse finanziarie disponibili.

Poiché si prevede di ristorare tempestivamente il danno a tutti gli aventi diritto, qualora le richieste di contributo eccedano complessivamente le disponibilità finanziarie, si provvederà a ridurre l'intensità dell'aiuto concedibile in misura direttamente proporzionale tra gli aventi diritto medesimi. Integrazioni dei contributi potranno essere concesse a seguito di eventuali assegnazioni che saranno disposte dallo Stato in virtù del precitato DM del 21 gennaio 2010 con il quale il MIPAAF ha riconosciuto il carattere di eccezionalità dell'evento in argomento e quindi l'ammissibilità a beneficiare degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale (FSN).

Dall'importo dei costi ammessi a beneficiare dell'aiuto saranno dedotti gli importi eventualmente percepiti o da percepire nell'ambito di regimi assicurativi per la medesima finalità.

6. Soggetto responsabile dell'attuazione

Responsabile della gestione ed attuazione del regime di aiuti è ARGEA Sardegna.

7. Beneficiari e condizioni di ammissibilità

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio e nell'Anagrafe regionale

delle imprese agricole le cui aziende, ricadenti nei territori delimitati dei comuni di cui al precedente punto 4, abbiano subito un danno accertato, anche attraverso apposite perizie asseverate, superiore al 30 per cento della produzione media annua, calcolata sulla base della produzione dei tre anni precedenti, a norma dell'articolo 2, punto 8) del Regolamento (CE) 1857/2006.

L'iscrizione nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio deve essere in ogni caso antecedente alla data dell'evento che ha interessato l'azienda ed essere vigente alla data di presentazione della domanda di contributo.

L'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe regionale delle aziende agricole deve risultare vigente alla data della presentazione della domanda di contributo.

8. Interventi finanziabili

Coerentemente con quanto previsto dalla DGR n. 55/20 del 16 dicembre 2009, gli interventi finanziabili riguardano il ripristino delle attrezzature e delle strutture aziendali danneggiate.

Al riguardo si specifica che sono ammissibili a sostegno le spese per:

- a) il ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive e della coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo e il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali;
- b) la ricostruzione o riparazione delle strutture preesistenti destinate all'attività economica e produttiva dell'azienda quali fabbricati e altri manufatti rurali, muri di sostegno, strade poderali, canali di scolo, opere di provvista di acqua e di adduzione dell'energia elettrica, ecc.;
- c) la riparazione o il riacquisto delle attrezzature compresi gli impianti e le macchine agricole;
- d) le spese generali strettamente collegate agli interventi di cui alle lettere a), b) e c).

Sono ammesse all'aiuto solo le strutture e le attrezzature preesistenti all'evento ancorché già finanziate dalla Regione per costruzione o ripristino.

9. Spese ammissibili

Sono ammissibili a liquidazione tutte le spese effettivamente sostenute dal beneficiario successivamente all'evento per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente punto 8, entro i limiti previsti dalla determinazione di concessione.

Le spese ammissibili a contributo devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata utilizzando il prezzario regionale per le opere pubbliche integrato, per le tipologie di spese agricole non comprese, dal prezzario dell'agricoltura di cui al D.A. n. 1061 del 09.11.2005. I prezzari di riferimento sono quelli vigenti al momento della presentazione della domanda.

Per le voci di costo non comprese nei predetti prezzari la spesa massima ammissibile sarà determinata basandosi sul confronto di almeno tre preventivi forniti da ditte in concorrenza e, a parità di condizioni tecniche, la scelta privilegerà di norma il preventivo con il prezzo più basso.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, occorre una dichiarazione da parte del tecnico progettista nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa.

Per le spese già effettuate al momento della presentazione della domanda dovrà essere allegata la relativa documentazione giustificativa di spesa.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Prestazioni volontarie non retribuite. È ammessa la fornitura di beni e servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in denaro. Nell'ambito dei "lavori in economia" rientra la categoria delle prestazioni volontarie non retribuite, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenere l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto. In tale contesto sono ammissibili a finanziamento le operazioni di carattere agricolo eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari, per i quali i relativi prezzi sono riportati nel prezzario dell'Assessorato dell'Agricoltura.

Al riguardo si specifica che:

- la prestazione volontaria, preventivamente dichiarata in perizia, deve essere svolta dallo stesso beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare nell'ambito della propria azienda;
- i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte e devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;
- la spesa ammissibile per le diverse voci di costo è determinata applicando ai quantitativi dei lavori previsti in perizia i rispettivi costi unitari indicati nel prezzario vigente al momento della presentazione della domanda di finanziamento.
- il prezzo da applicarsi sarà al netto dell'utile di impresa;
- ai fini della liquidazione del contributo è ammessa in perizia una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi del DPR 445/2000) a firma del beneficiario e del direttore dei lavori contenente l'elenco dettagliato delle prestazioni (tipologia e tempo impiegato) fornite dal beneficiario e/o dai membri della famiglia; per le pratiche sottoposte a controllo in fase di istruttoria e/o di liquidazione il tecnico incaricato deve verificare la congruità delle operazioni, rispettivamente previste e giustificate, accertando l'effettiva capacità del beneficiario e/o della sua famiglia ad eseguire tali prestazioni (in termini di professionalità e disponibilità di ore lavorative, da valutarsi considerando un limite massimo di 2.640 ore all'anno per unità lavorativa) e che l'azienda sia dotata degli adeguati mezzi tecnici; il tutto

andrà riportato nei relativi verbali di controllo, che dovranno specificare l'entità della spesa ammessa in concessione o proposta a liquidazione a titolo di prestazioni volontarie non retribuite;

- per gli acquisti e le forniture, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali dovranno essere in ogni caso comprovati da fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- qualsiasi altra prestazione non eseguita dal beneficiario e dalla sua famiglia deve essere giustificata da fatture quietanzate o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente;
- non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario ad eccezione di interventi edili di modesta entità finanziaria che siano in stretta correlazione con altre opere di natura agricola;
- l'importo dei lavori in economia non potrà in alcun caso eccedere il 20% dell'importo complessivo dei costi ammessi a contributo.

L'IVA è esclusa dalle spese ammissibili.

Le spese generali relative agli interventi finanziati saranno riconosciute fino alla concorrenza del 10% del costo totale ammesso e realizzato; tuttavia, nel caso di interventi che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%. Le spese generali saranno riconosciute anche se le prestazioni sono rese dal Direttore tecnico o Amministrativo dell'Impresa richiedente (all'uopo abilitati), ovvero nel caso in cui l'imprenditore agricolo beneficiario e il professionista coincidano, purché giustificate da relativa fattura. Le spese generali comprendono gli oneri connessi alle prestazioni professionali (progettazione, direzione lavori, perizie asseverate), le spese relative all'acquisizione di licenze/autorizzazioni e oneri relativi a fidejussioni.

10. Presentazione della domanda di contributo

Considerato che le finalità e i requisiti di accesso agli aiuti contemplati dal D.lgs 102/2004 coincidono con quelli previsti dalla DGR 55/20, dovrà essere presentata un'unica domanda di contributo che faccia riferimento ad entrambe le fonti di finanziamento, statale e regionale.

Pertanto, considerato che l'articolo 5 comma 5 del D.Lgs 102/2004 fissa termini perentori, le domande di contributo dovranno essere presentate al Servizio Territoriale ARGEA della Gallura in via Salerno s.n. – Tempio Pausania, **perentoriamente entro e non oltre le ore 12,00 del 26 marzo 2010.**

Le domande presentate prima della pubblicazione dell'Avviso ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili.

Preliminarmente alla presentazione della domanda di contributo il richiedente, qualora non abbia ancora ottemperato, deve provvedere all'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe regionale delle aziende agricole, istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21/12/2007.

Inoltre, antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo, il richiedente ha l'obbligo di costituire/aggiornare in tutte le sue parti il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.2009.

Successivamente alla presentazione della domanda di contributo, dovrà essere presentata a cura dell'interessato all'Ufficio istruttore, **entro e non oltre le ore 12,00 del 26 aprile 2010**, apposita perizia asseverata redatta da un tecnico agricolo abilitato all'esercizio della professione, all'uopo incaricato, concernente gli interventi previsti e la loro quantificazione finanziaria.

La perizia asseverata, redatta conformemente ad un apposito schema predisposto da ARGEA Sardegna, dovrà essere composta dalle seguenti sezioni:

- planimetria aziendale in scala opportuna, con indicazione delle opere da ripristinare;
- relazione tecnica – economica concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento con la descrizione delle condizioni aziendali antecedenti l'evento (ordinamento colturale, dotazioni strutturali, ecc.) e l'esatta indicazione del valore della produzione riferita ai tre anni precedenti;
- dinamica dell'evento calamitoso e quantificazione dettagliata del valore del danno commisurato al ripristino dello status quo;
- descrizione delle opere, forniture ed acquisti previsti;

- disegni esecutivi delle singole opere previste;
- computo metrico estimativo stilato in maniera analitica distinto per categorie di interventi. Nel caso di "lavori in economia", ai fini della determinazione della spesa ammissibile secondo quanto disposto al paragrafo 7, le categorie o le voci di costo dovranno riportare la seguente dicitura: "Opera da realizzarsi in economia". Nel caso di lavori già eseguiti al momento della presentazione della domanda nel computo metrico dovranno essere riportati gli estremi delle fatture e/o dei documenti contabili.
- documentazione relativa agli acquisti (ad es. preventivi per l'acquisto delle attrezzature).

I termini per la presentazione della perizia asseverata, possono essere prorogati con atto di ARGEA Sardegna.

11. Procedure operative

11.1 Istruttoria delle domande di contributo

Su tutte le domande di contributo presentate al Servizio Territoriale di ARGEA competente per territorio sarà operato un controllo amministrativo teso a verificare:

- la correttezza e completezza documentale;
- la coerenza con le risultanze, ove disponibili, degli accertamenti in campo eseguiti dal Servizio territoriale di ARGEA subito dopo l'evento nei territori interessati;
- la rispondenza dei dati, per quanto possibile, e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli incrociati con i dati rinvenienti da banche dati anche di altre amministrazioni.

Inoltre, sarà effettuato un controllo a campione che dovrà interessare almeno il 10% delle domande di contributo pervenute, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti, per l'emanazione del provvedimento di concessione. Nell'ambito del controllo a campione, i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, potranno esperire accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dell'istanza di contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Qualora l'istanza risulti incompleta, l'Ufficio istruttore assegna il termine perentorio di venti giorni di calendario per inviare la documentazione mancante, decorsi inutilmente i quali la domanda è dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa. È comunque ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

A conclusione dell'istruttoria i funzionari incaricati provvederanno per ogni singola pratica alla compilazione della relazione istruttoria per l'adozione del provvedimento di approvazione e concessione del contributo ovvero di diniego da parte del dirigente competente.

11.2 Termine per la realizzazione degli interventi e proroghe.

Il termine per la realizzazione dei lavori di ripristino è fissato in 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Il beneficiario dell'aiuto, qualora sussistano motivazioni eccezionali ed imprevedibili adeguatamente comprovate, non imputabili a carenze tecniche, può chiedere una proroga del termine fissato per l'esecuzione dei lavori. Tale proroga, da valutarsi in base alla natura ed entità degli interventi da realizzare, non può essere superiore a sei mesi e può essere accordata una sola volta (fatti salvi i casi di forza maggiore). La concessione della proroga è riservata all'insindacabile giudizio del Servizio che ha emesso il provvedimento di concessione. Alla concessione della proroga si provvede con atto dirigenziale.

11.3 Varianti

Sono ammesse unicamente lievi varianti così come previste dall'art. 4 del D.P.R. 446 del 22.05.1957.

11.4. Modalità di finanziamento

Anticipazioni

A richiesta del beneficiario, possono essere erogate anticipazioni nella misura dell'80% del contributo assentito. L'anticipazione sarà erogata in un'unica soluzione a seguito di presentazione della dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori.

Per ottenere l'anticipazione, i lavori devono avere inizio entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione dell'aiuto; nel caso che l'intervento consista nella sola fornitura, ed eventualmente installazione di macchinari e attrezzature, alla medesima scadenza il beneficiario dovrà aver dato corso alla stipula dei relativi contratti o alla definizione degli ordini di acquisto. Preliminarmente all'erogazione dell'anticipazione il beneficiario dovrà produrre, a garanzia dell'intera somma anticipata, apposita polizza fidejussoria pari al 110% dell'importo effettivamente anticipato, che resterà operante fino al momento del rilascio dell'apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Amministrazione concedente. Gli istituti riconosciuti ed abilitati alla fornitura del servizio sono indicati nell'elenco D.Lgs. 385/93 art. 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. In caso di mancata o parziale esecuzione e/o mancato accertamento delle opere e/o delle forniture e acquisti previsti, in misura proporzionale ai lavori non realizzati e non accertati, il concessionario dovrà restituire all'Amministrazione l'anticipazione in argomento maggiorata del cumulo degli interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dal mandato di pagamento, ai sensi degli artt. 1224, 1282 e 1284 del Codice civile. Il recupero degli interessi non sarà richiesto per importi inferiori a 50,00 euro. In sede di liquidazione finale qualora l'ufficio istruttore valutasse che il complesso dei lavori eseguiti parzialmente non consentono la ripresa dell'attività economica e produttiva dell'azienda agricola, l'anticipazione deve essere restituita per intero con la maggiorazione di cui sopra.

Liquidazione del contributo

A conclusione dei lavori, e comunque entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'aiuto (salvo proroghe) il beneficiario dovrà presentare al Servizio territoriale di

Argea Sardegna competente apposita comunicazione di fine lavori e la domanda di liquidazione del contributo.

La domanda di liquidazione dovrà essere corredata da una perizia asseverata attestante la regolarità tecnica ed amministrativa dei lavori eseguiti e la loro conformità a quanto previsto in concessione. La perizia dovrà essere redatta da un tecnico agricolo abilitato sulla base di apposito schema predisposto da ARGEA Sardegna. La perizia dovrà contenere la seguente documentazione :

- planimetria aziendale in scala opportuna, con indicazione delle opere ripristinate;
- disegni esecutivi delle singole opere realizzate;
- computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzo, corredati del quadro comparativo delle opere, acquisti e forniture ammesse in concessione e di quelle realizzate, nonché gli estremi delle fatture e/o dei documenti contabili;
- nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi del DPR n. 445/2000) a firma del beneficiario e del direttore dei lavori contenente l'elenco dettagliato delle prestazioni (tipologia e tempo impiegato) fornite dal beneficiario e/o dai membri della famiglia;
- gli estremi di ogni documento o autorizzazione cui la realizzazione dell'intervento è subordinata.

Il beneficiario ha l'obbligo di conservare presso la propria sede legale o presso il proprio domicilio e per un periodo di tempo pari al vincolo di destinazione d'uso delle opere e dei beni mobili finanziati, tutta la documentazione, compresa quella giustificativa delle spese sostenute, che, a richiesta, dovrà essere trasmessa o esibita all'Amministrazione.

Tutte le fatture devono essere corredate da una dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice che attesti che il prezzo indicato nella fattura è al netto di sconti e che non sono state e nemmeno verranno emesse note di accredito a favore dell'acquirente.

Su tutte le domande di liquidazione del contributo presentate il competente Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna provvederà ad operare un controllo amministrativo teso a verificare esclusivamente la correttezza e completezza documentale.

Inoltre, sarà effettuato un controllo a campione che dovrà interessare almeno il 10% dei beneficiari, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e la sussistenza dei presupposti per la liquidazione del contributo. Nell'ambito del controllo i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, potranno esperire accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dell'istanza di contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Per salvaguardare le finalità degli aiuti concessi, il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e di quelli mobili finanziati, rispettivamente per dieci anni e per cinque anni dalla accertamento finale, a pena di decadenza della concessione e conseguente restituzione del contributo gravato degli interessi legali. Il beneficiario può sempre liberarsi dei suddetti impegni, rinunciando al contributo e restituendolo con gli interessi calcolati al tasso legale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere accertamenti a campione nei cinque anni successivi all'acquisto di macchine, impianti, attrezzature, al fine di verificare l'effettivo possesso degli stessi presso l'azienda beneficiaria o, comunque, risultando questo cessato, accertare se ciò è dipeso da naturale obsolescenza e/o comprovata rottamazione per causa di forza maggiore.

11.5 Revoche

Il provvedimento di concessione può essere revocato dall'Servizio concedente quando:

- a) scaduti i termini di esecuzione in sede di controllo si constati che la ditta, rinunciando arbitrariamente alla esecuzione di opere ammesse, abbia pregiudicato la riuscita dell'intervento;

- b) in tutti gli altri casi in cui la condotta della ditta o ragioni giuridico – amministrative connesse alla stessa abbiano compromesso il raggiungimento delle precipue finalità dell'intervento.

La revoca della concessione è riservata al giudizio del Servizio che ha emesso il provvedimento di concessione e comporta il recupero delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipazione, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

11.6 Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata sono:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.);
- l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività agricole, se detta espropriazione non era prevedibile al momento della presentazione della domanda;
- calamità naturale grave, che colpisca la superficie agricola dell'azienda in misura rilevante tale da non consentire la prosecuzione delle attività agricole;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- l'epizoozia che colpisca la totalità o almeno il 50% del patrimonio zootecnico del beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

12. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente atto si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti agli investimenti nelle aziende.

13. Schema di perizia asseverata

PERIZIA TECNICA ASSEVERATA

L.R. 11 marzo 1998 n. 8, art. 23 – D.lgs 102/2004 – DM del 21 gennaio 2010, n. 1140 - Aiuti per la ripresa dell'attività economica e produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del 24 settembre 2009.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, residente a _____ in via _____ n. __, regolarmente iscritto all'Albo dei _____ di _____ al N.____, facendo seguito all'incarico ricevuto dal Sig. _____ in data _____ per la redazione della seguente perizia relativa alla quantificazione finanziaria degli interventi di ripristino necessari a seguito dei danni dovuti all'evento calamitoso del _____ avuto luogo nel comune di _____ e nel comune di _____, ha effettuato n. _____ sopralluoghi in data _____ nelle _____ seguenti _____ località _____ ha esaminato la situazione dell'azienda danneggiata e

ASSEVERA

in base alla documentazione allegata alla presente e di seguito riportata:

planimetria aziendale in scala opportuna, con indicazione delle opere da ripristinare;

relazione tecnica- economica concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento con la descrizione delle condizioni aziendali antecedenti l'evento (ordinamento colturale, dotazioni strutturali, ecc.) e l'esatta indicazione del valore della produzione riferita ai tre anni precedenti;

dinamica dell'evento calamitoso e quantificazione dettagliata del valore del danno commisurato al ripristino dello status quo;

descrizione delle opere, forniture ed acquisti previsti;

disegni esecutivi delle singole opere previste;

computo metrico estimativo stilato in maniera analitica distinto per categorie di interventi. Nel caso di "lavori in economia", ai fini della determinazione della spesa ammissibile secondo quanto disposto nel bando di ammissibilità ai contributi, le categorie o le voci di costo riportano la seguente dicitura: "Opera da realizzarsi in economia". Nel caso di lavori già eseguiti al momento della presentazione della domanda nel computo metrico sono stati riportati gli estremi delle fatture e/o dei documenti contabili.

documentazione relativa agli acquisti (ad es. preventivi per l'acquisto delle attrezzature);

quanto segue:

✓ la congruità e l'inerenza delle spese rispetto alle tipologie ammissibili all'aiuto sotto forma di contributo capitale previsto per il ristoro dei danni nei territori interessati dall'evento, così come delimitati con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 51/16 del 17 novembre 2009 e n. 55/20 del 16 dicembre 2009 e coerentemente con quanto disposto con deliberazione della Giunta Regionale n. 55/20 del 16 dicembre 2009, nonché con quanto prescritto nel bando per l'ammissibilità ai contributi;

la funzionalità degli investimenti in rapporto alle risorse indicate come necessarie e
la pertinenza e congruità dei costi esposti;

la corretta imputazione dei costi e la loro necessità per il fine della ripresa dell'attività
economica e produttiva delle azienda agricola

Data

Il Tecnico (timbro e firma)